

art. 60 - Astensione dalle udienze

Art. 60 - Astensione dalle udienze - codice deontologico forense

Art. 60 - Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, ne può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

—
L'avvocato ha facoltà di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

* L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti (1).

* I.- Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

(1) Il termine "costituiti" e' stato sostituito dal termine "interessati" con delibera del CNF

art.39.Astensione dalle udienze

art. 60 - Astensione dalle udienze

L'avvocato ha facoltà di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

I.- Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

Documenti collegati:

[Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Comunicazione all'avvocato di controparte – Necessità – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2004, n. 166](#)

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Comunicazione all'avvocato di controparte – Necessità – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2004, n. 166 Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità. Il professionista che abbia

[Omessa astensione dalle udienze – Comunicazione all'avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 100](#)

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalle udienze – Comunicazione all'avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 100 Il professionista che abbia

fine
